

**Ordinanza**  
**relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura**  
**di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni**  
**prodotti chimici nel commercio internazionale**  
**(Ordinanza PIC, OPICChim)**

del 10 novembre 2004 (Stato 1° settembre 2018)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 19 capoverso 2 lettere a e d nonché 38 della legge del 15 dicembre 2000<sup>1</sup> sui prodotti chimici (LPChim);  
visti gli articoli 29 e 39 capoverso 1<sup>bis</sup> della legge del 7 ottobre 1983<sup>2</sup> sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);  
in esecuzione della Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998<sup>3</sup> concernente la procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale (Convenzione PIC),

*ordina:*

## **Sezione 1: Disposizioni generali**

### **Art. 1**            Oggetto

<sup>1</sup> La presente ordinanza istituisce un sistema di notifica e d'informazione per l'importazione e l'esportazione di determinate sostanze e preparati, il cui impiego è vietato o soggetto a rigorose restrizioni a causa dei loro effetti sulla salute dell'essere umano o sull'ambiente.

<sup>2</sup> La presente ordinanza consente alla Svizzera di partecipare alla procedura internazionale di notifica e alla procedura internazionale d'assenso preliminare in conoscenza di causa (procedura PIC) per determinate sostanze e preparati pericolosi conformemente alla Convenzione PIC.

### **Art. 2**            Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza si applica a:

- a. sostanze che in Svizzera sono vietate o soggette a rigorose restrizioni per motivi di protezione della salute o dell'ambiente (appendice 1);
- b. sostanze e formulati pesticidi altamente pericolosi soggetti alla procedura PIC (appendice 2);

RU **2004 4787**

<sup>1</sup> RS **813.1**

<sup>2</sup> RS **814.01**

<sup>3</sup> RS **0.916.21**

- c. altre sostanze e preparati pericolosi ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 5 giugno 2015<sup>4</sup> sui prodotti chimici (OPChim).<sup>5</sup>
- <sup>2</sup> La presente ordinanza non si applica:
- a. alle sostanze stupefacenti e psicotrope;
  - b. alle materie radioattive;
  - c. ai rifiuti;
  - d. alle armi chimiche;
  - e. ai prodotti farmaceutici, compresi i medicinali per uso umano e veterinario;
  - f. agli alimenti;
  - g. alle sostanze e ai preparati utilizzati come additivi alimentari;
  - h.<sup>6</sup> alle sostanze e ai preparati esportati a scopi di ricerca o di analisi oppure per l'uso personale di un singolo individuo, le cui quantità non superano 10 kg per spedizione.

#### Art. 2a<sup>7</sup> Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

- a. prodotto chimico di cui all'appendice 1:
  1. una sostanza figurante nell'appendice 1,
  2. un preparato contenente una o più sostanze di cui all'appendice 1 in una concentrazione che fa sì che il preparato risulti pericoloso ai sensi dell'articolo 3 OPChim<sup>8</sup>;
- b. prodotto chimico di cui all'appendice 2:
  1. una sostanza figurante nell'appendice 2,
  2. un formulato pesticida altamente pericoloso figurante nell'appendice 2,
  3. un preparato contenente una o più sostanze di cui all'appendice 2 in una concentrazione che fa sì che il preparato risulti pericoloso ai sensi dell'articolo 3 OPChim.

<sup>4</sup> RS **813.11**

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 2593).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 2593).

<sup>7</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 2593).

<sup>8</sup> RS **813.11**

## Sezione 2: Obblighi degli esportatori e degli importatori

### Art. 3 Annuncio di esportazione

<sup>1</sup> Chi intende esportare un prodotto chimico di cui all'appendice 1 o 2 verso una Parte PIC importatrice deve comunicare all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), al più tardi 30 giorni prima della prima esportazione di ogni anno civile e verso ogni Paese destinatario, i dati seguenti:<sup>9</sup>

- a. il suo nome e indirizzo;
- b. il nome e l'indirizzo dell'importatore;
- c.<sup>10</sup> il nome e l'identità della sostanza o i nomi, l'identità e i tenori (in termini percentuali) di tutte le sostanze di cui all'appendice 1 o 2 (nome chimico e numero CAS) contenute nel preparato, nonché i corrispondenti nomi commerciali;
- d. le quantità che prevede di esportare nell'anno in corso;
- e. il Paese importatore;
- f. le proprietà pericolose e le previste caratterizzazioni di pericolo sull'etichetta;
- g. le indicazioni relative alle contromisure da adottare in caso di infortunio, le indicazioni relative all'eliminazione senza danni e altre misure cautelative, quali le misure relative all'esposizione e alla diminuzione delle emissioni;
- h. le utilizzazioni previste;
- i. la data prevista dell'esportazione;
- j.<sup>11</sup> la scheda di dati di sicurezza di cui all'articolo 20 OPChim<sup>12</sup>.

<sup>2</sup> ...<sup>13</sup>

### Art. 4 Restrizioni di esportazione

<sup>1</sup> Gli esportatori devono attenersi alle decisioni di importazione delle Parti alla Convenzione.

<sup>2</sup> Gli esportatori non possono esportare prodotti chimici di cui all'appendice 2 verso una Parte PIC che, in circostanze eccezionali, non ha trasmesso alcuna decisione di importazione o ha trasmesso una risposta provvisoria in cui non figura una decisione provvisoria.<sup>14</sup>

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

<sup>12</sup> RS 813.11

<sup>13</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 22 mar. 2017, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

<sup>3</sup> Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica se:

- a. al momento dell'importazione il prodotto chimico è registrato od omologato dalla Parte PIC importatrice;
- b. può essere comprovato che il prodotto chimico è già stato utilizzato o importato dalla Parte PIC importatrice e che non è stato sottoposto da quest'ultima ad alcun divieto di utilizzazione; oppure
- c. l'esportatore ha ottenuto dalla Parte PIC importatrice l'esplicito consenso per l'importazione del prodotto chimico.<sup>15</sup>

#### **Art. 5** Informazioni di accompagnamento e dichiarazione doganale<sup>16</sup>

<sup>1</sup> Chi esporta una sostanza pericolosa o un preparato pericoloso ai sensi dell'articolo 3 OPChim<sup>17</sup> deve:

- a. etichettare la sostanza o il preparato tenendo conto delle norme internazionali in materia e indicare almeno i dati seguenti:
  1. il nome del fabbricante,
  2. il nome chimico o commerciale,
  3. le iscrizioni relative ai pericoli per l'essere umano e l'ambiente e le corrispondenti misure di protezione;
- b. fornire a ogni destinatario una scheda di dati di sicurezza contenente le più recenti informazioni disponibili.<sup>18</sup>

<sup>2</sup> ...<sup>19</sup>

<sup>3</sup> L'etichetta secondo il capoverso 1 e la scheda di dati di sicurezza devono essere redatte in almeno una lingua ufficiale del Paese importatore, sempre che ciò sia fattibile con un onere ragionevole. In caso contrario, occorre scegliere la lingua straniera più diffusa nel Paese importatore.

<sup>4</sup> Chi esporta un prodotto chimico di cui all'appendice 1 o 2 o importa un prodotto chimico di cui all'appendice 2 deve indicare nella dichiarazione doganale che il prodotto chimico rientra nel campo d'applicazione della presente ordinanza.<sup>20</sup>

<sup>5</sup> Chi esporta un prodotto chimico di cui all'appendice 1 o 2 deve inoltre indicare nella dichiarazione doganale il numero di riferimento identificativo rilasciato dall'UFAM secondo l'articolo 8a.<sup>21</sup>

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 2593).

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 2593).

<sup>17</sup> RS **813.11**

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 2593).

<sup>19</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 22 mar. 2017, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 2593).

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 2593).

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 2593).

<sup>6</sup> Chi esporta o importa un prodotto chimico di cui all'appendice 2 deve indicare nei documenti di spedizione, se disponibile, il numero di tariffa doganale contenente il codice assegnato per il prodotto chimico di cui all'appendice 2 dall'Organizzazione mondiale delle dogane nell'ambito del sistema armonizzato (codice HS).<sup>22</sup>

#### **Art. 6<sup>23</sup>**

##### **Art. 7** Restrizioni di importazione

Gli importatori devono attenersi alle decisioni d'importazione della Svizzera ai sensi dell'articolo 14.

### **Sezione 3: Compiti delle autorità**

##### **Art. 8** Autorità nazionale designata dalla Svizzera

L'UFAM<sup>24</sup> è l'autorità nazionale designata dalla Svizzera ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione PIC.

##### **Art. 8a<sup>25</sup>** Numero di riferimento identificativo

<sup>1</sup> Entro 15 giorni dal ricevimento dell'annuncio di esportazione di cui all'articolo 3, l'UFAM rilascia un numero di riferimento identificativo valido per il corrispondente anno civile:

- a. per ogni prodotto chimico di cui all'appendice 1, sempre che l'annuncio contenga i dati richiesti;
- b. per ogni prodotto chimico di cui all'appendice 2, sempre che siano presumibilmente rispettate le limitazioni di esportazione.

<sup>2</sup> L'UFAM informa l'Amministrazione federale delle dogane in merito agli annunci di esportazione di cui all'articolo 3 nonché ai numeri di riferimento identificativi rilasciati conformemente al capoverso 1.

##### **Art. 9** Collaborazione delle autorità

<sup>1</sup> Per le procedure di notifica e informazione previste nella presente ordinanza, l'UFAM chiede il parere degli uffici federali le cui sfere di competenza sono interessate.

<sup>2</sup> Gli uffici federali si informano costantemente e a vicenda su fatti e informazioni connessi con l'applicazione della Convenzione PIC.

<sup>22</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 2593).

<sup>23</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 22 mar. 2017, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 2593).

<sup>24</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU **2004** 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>25</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 2593).

<sup>3</sup> L'UFAM può esigere dall'Amministrazione federale delle dogane i dati necessari all'applicazione della presente ordinanza provenienti dalle dichiarazioni doganali di sostanze e preparati importati ed esportati.

**Art. 10** Rappresentanza della Svizzera nel Comitato di esame dei prodotti chimici

L'UFAM stabilisce la rappresentanza della Svizzera in seno al Comitato di esame dei prodotti chimici secondo l'articolo 18 della Convenzione PIC e si occupa dei lavori connessi a tale rappresentanza.

**Art. 11** Notifica di norme giuridiche

<sup>1</sup> L'UFAM notifica per scritto al Segretariato PIC le norme giuridiche della Svizzera che vietano determinate sostanze o che le sottopongono a rigorose restrizioni (appendice 1).<sup>26</sup>

<sup>2</sup> La notifica avviene al più tardi 90 giorni dopo l'entrata in vigore della pertinente norma giuridica. Nella notifica figurano altresì, per quanto disponibili, le informazioni necessarie secondo l'allegato I della Convenzione PIC.

**Art. 12** Notifica d'esportazione

<sup>1</sup> Se un prodotto chimico di cui all'appendice 1 è esportato verso una Parte PIC importatrice, l'UFAM notifica l'esportazione all'autorità designata da questa Parte importatrice. La notifica d'esportazione deve recare le informazioni contenute nell'allegato V della Convenzione PIC.<sup>27</sup>

<sup>2</sup> La notifica d'esportazione di un prodotto chimico di cui all'appendice 1 avviene durante ogni anno civile al più tardi 15 giorni prima della prima esportazione.<sup>28</sup>

<sup>3</sup> Se entro 30 giorni dall'invio della notifica d'esportazione non perviene una conferma da parte dell'autorità nazionale designata a tal fine dalla Parte PIC importatrice, l'UFAM ritrasmette la notifica.

**Art. 13** Conferma di ricezione

L'UFAM conferma entro 30 giorni la ricezione di una notifica d'esportazione di una Parte alla Convenzione PIC all'autorità nazionale designata dalla Parte in questione.

**Art. 14** Decisione d'importazione, risposta provvisoria

<sup>1</sup> Al più tardi nove mesi dopo la ricezione del documento relativo all'iscrizione di una nuova sostanza o di un nuovo formulato pesticida altamente pericoloso

<sup>26</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

<sup>27</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

<sup>28</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

nell'allegato III della Convenzione PIC, l'UFAM trasmette al Segretariato PIC, a sostegno del processo decisionale di cui all'articolo 7 della Convenzione PIC, la decisione d'importazione o la risposta provvisoria (per entrambe, di seguito: risposta) della Svizzera.<sup>29</sup>

<sup>2</sup> La risposta è data d'intesa con gli uffici federali le cui sfere di competenza sono interessate.

#### **Art. 15** Pubblicazioni e modifica degli elenchi

<sup>1</sup> L'UFAM pubblica sul suo sito Internet<sup>30</sup>:

- a. le risposte della Svizzera (art. 14);
- b. semestralmente, le risposte delle Parti alla Convenzione PIC trasmesse al Segretariato PIC.<sup>31</sup>

<sup>2</sup> L'UFAM tiene l'elenco delle Parti alla Convenzione PIC<sup>32</sup> e, su richiesta, lo mette a disposizione.

<sup>3</sup> L'UFAM adegua l'appendice 2 alle modifiche dell'allegato III della Convenzione PIC e riporta nell'appendice 1 le pertinenti annotazioni.

### **Sezione 4: Disposizioni finali**

#### **Art. 16** Facoltà di disporre e delega di compiti esecutivi

<sup>1</sup> L'UFAM può emanare le decisioni necessarie all'esecuzione della presente ordinanza.

<sup>2</sup> L'UFAM può delegare, totalmente o parzialmente, i compiti e le competenze ad esso conferiti dalla presente ordinanza a enti di diritto pubblico o a privati competenti.

#### **Art. 17** Esecuzione da parte degli uffici doganali e collaborazione dell'UFAM

<sup>1</sup> Al momento dell'importazione e dell'esportazione di sostanze e preparati, gli uffici doganali controllano, per sondaggio o su richiesta dell'UFAM, se sono rispettati gli obblighi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7.

<sup>29</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

<sup>30</sup> [www.bafu.admin.ch](http://www.bafu.admin.ch) > Temi > Prodotti chimici > Informazioni per gli specialisti > Disposizioni e procedure > PIC

<sup>31</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

<sup>32</sup> L'elenco in questione è ottenibile a pagamento presso l'UFAM, 3003 Berna, oppure può essere visionato gratuitamente o letto sul sito Internet: [www.pic.int/Countries](http://www.pic.int/Countries).

<sup>2</sup> In caso di sospetto di infrazione, gli uffici doganali sono autorizzati a trattenere la merce. In tal caso, consultano l'UFAM. L'UFAM procede a ulteriori chiarimenti e prende i provvedimenti necessari.

**Art. 18<sup>33</sup>**      Emolumenti

L'obbligo di pagare emolumenti e il calcolo degli stessi per gli atti legislativi dell'UFAM ai sensi della presente ordinanza sono retti dall'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>34</sup> sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.

**Art. 19**      Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'O del 18 mag. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU **2005 2695**).

<sup>34</sup> RS **813.153.1**

*Appendice I*<sup>35</sup>  
(art. 2 cpv. 1 lett. a)

## Sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni in Svizzera

Le sostanze che in questa appendice sono contrassegnate con il simbolo # sono anche sostanze o componenti di formulati pesticidi altamente pericolosi soggetti alla procedura PIC (appendice 2).

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
1,1,1-tricloretoano	71-55-6	Prodotto chimico industriale
1,2-dibrometano (dibromuro di etilene) #	106-93-4	Pesticida
1,2-dicloretoano (dicloruro di etilene) #	107-06-2	
1,3-dicloropropene	542-75-6	Pesticida
2-naftilammina e i suoi sali	91-59-8	Prodotto chimico industriale
Acido 2,4,5-triclorofenossiacetico e i suoi sali #	93-76-5	Pesticida
Composti 2,4,5-triclorofenossiacetile		
Acido 2-(2,4,5-triclorofenossi)-propionico e i suoi sali		
Composti 2-(2,4,5-triclorofenossi)-propionile		
2,4-dinitrotoluene (2,4 DNT)	121-14-2	Prodotto chimico industriale
4,4'-diamminodifenilmetano (MDA)	101-77-9	Prodotto chimico industriale
4-amminodifenile e i suoi sali	92-67-1	Prodotto chimico industriale
4-nitrodifenile	92-93-3	Prodotto chimico industriale
5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene (muschio xilene)	81-15-2	Prodotto chimico industriale
Acefato	30560-19-1	Pesticida
Acetoclor	34256-82-1	Pesticida
Alaclor #	15972-60-8	Pesticida

<sup>35</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAM del 6 lug. 2018, in vigore dal 1° set. 2018 (RU 2018 2975).

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Aldrina #	309-00-2	Pesticida
Alcani C <sub>10</sub> -C <sub>13</sub> , cloro- #	85535-84-8	Prodotto chimico industriale
Alletrina	584-79-2	Pesticida
Ametrina	834-12-8	Pesticida
Amitraz	33089-61-1	Pesticida
Antrachinone	84-65-1	Pesticida
Arsenico e composti dell'arsenico e altri	7440-38-2	Pesticida
Amianto:		Prodotto chimico industriale
– actinolite #	77536-66-4	
– antofillite #	77536-67-5	
– amosite #	12172-73-5	
– crocidolite #	12001-28-4	
– tremolite #	77536-68-6	
– crisotile	12001-29-5	
Atrazina	1912-24-9	Pesticida
Azinfos metile #	86-50-0	Pesticida
Bendiocarb	22781-23-3	Pesticida
Bensulide	741-58-2	Pesticida
Bensultap	17606-31-4	Pesticida
Benzidina e i suoi sali	92-87-5	Prodotto chimico industriale
Benzolo <sup>36</sup>	71-43-2	Prodotto chimico industriale
Binapacril #	485-31-4	Pesticida
Bioalletrina	584-79-2	Pesticida
Bioresmetrina	28434-01-7	Pesticida
Bis(triclorometil)solfone	3064-70-8	Pesticida
Bitertanolo	55179-31-2	Pesticida
Cromato di piombo	7758-97-6	Prodotto chimico industriale
Piombo cromato molibdato solfato rosso (colorante CI Pigment Red 104)	12656-85-8	Prodotto chimico industriale

<sup>36</sup> Sono escluse le benzine con un contenuto di benzolo massimo pari all'1 per cento del volume utilizzate come carburanti in veicoli e aeromobili.

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Giallo di piombo solfo-cromato (colorante CI Pigment Yellow 34)	1344-37-2	Prodotto chimico industriale
Bromacil	314-40-9	Pesticida
Bromuro di metano	74-83-9	Prodotto chimico industriale
Butafenacil	134605-64-4	Pesticida
Butraline	33629-47-9	Pesticida
Butilato	2008-41-5	Pesticida
Cadmio e composti del cadmio	7440-43-9 e altri	Prodotto chimico industriale
Cadusafos	95465-99-9	Pesticida
Carbaril	63-25-2	Pesticida
Carbofuran #	1563-66-2	Pesticida
Carbosulfan	55285-14-8	Pesticida
Clordano #	57-74-9	Pesticida
Clordecone (Kepon)	143-50-0	Pesticida
Clorfenvinfos	470-90-6	Pesticida
Cloroformio	67-66-3	Prodotto chimico industriale
Cloropicrin	76-06-2	Pesticida
Clortal-dimetile	1861-32-1	Pesticida
Cloruro di colina	67-48-1	Pesticida
Cinidon-etile	142891-20-1	Pesticida
Cianammide	420-04-2	Pesticida
Cianazina	21725-46-2	Pesticida
Cibutrina	28159-98-0	Pesticida
Ciflutrin	68359-37-5	Pesticida
Ciexatin	13121-70-5	Pesticida
DDD	72-54-8	
DDE	72-55-9	Pesticida
DDT #	50-29-3	Pesticida
Decabromodifenilettere	1163-19-5	Prodotto chimico industriale
Diafentiuron	80060-09-9	Pesticida

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Diazinone	333-41-5	Pesticida
Diclobenil	1194-65-6	Pesticida
Diclorvos	62-73-7	Pesticida
Dicloran	99-30-9	Pesticida
Dicofol	115-32-2	Pesticida
Dicrotofós	141-66-2	Pesticida
Dieldrina #	60-57-1	Pesticida
Diisobutilftalato (DIBP)	84-69-5	Prodotto chimico industriale
Dimetenammide	87674-68-8	Pesticida
Diniconazolo-M	83657-18-5	Pesticida
Dinitro-orto-cresolo (DNOC) e suoi sali (come sale di ammonio, sale di potassio e sale di sodio) #	534-52-1 2980-64-5 5787-96-2 2312-76-7	Pesticida
Dinocap	131-72-6	Pesticida
Di- $\mu$ -ossi-di-n-butilstannio-idrossiborano (DBB)	75113-37-0	Prodotto chimico industriale
Dinoseb e i suoi acetati e sali #	88-85-7	Pesticida
Dinoterb	1420-07-1	Pesticida
Endosulfan #	115-29-7	Pesticida
Endrina	72-20-8	Pesticida
Etion	563-12-2	Pesticida
Etossichina	91-53-2	Pesticida
Ossido di etilene #	75-21-8	Pesticida
CFC: tutti i clorofluorocarburi completamente alogenati con fino a 3 atomi di C		Prodotto chimico industriale
Fenarimol	60168-88-9	Pesticida
Fenbutatin ossido	13356-08-6	Pesticida
Fenitrotione	122-14-5	Pesticida
Fenpropatrin	39515-41-8	Pesticida
Fention	55-38-9	Pesticida
Fentin idrossido	76-87-9	Pesticida
Fentin acetato	900-95-8	Pesticida

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Fenvalerate	51630-58-1	Pesticida
Flurenol	467-69-6	Pesticida
Furatiocarb	65907-30-4	Pesticida
Guazatina	108173-90-6	Pesticida
Naftaline alogenate (con formula $C_{10}H_nX_{8-n}$ in cui X=alogeno e $0 \leq n \leq 7$ )		Prodotto chimico industriale
Aloni: tutti i fluorocarburi bromati completamente alogenati con fino a 3 atomi di C		Prodotto chimico industriale
HCH (isomeri misti) #	608-73-1	Pesticida
Eptabromodifeniletere $C_{12}H_3Br_7O$ #	68928-80-3	Prodotto chimico industriale
Eptacloro #	76-44-8	Pesticida
Eptacloroepossido	1024-57-3	Pesticida, prodotto chimico industriale
Esabromociclododeceni (HBCDD)	3194-55-6 25637-99-4	Prodotto chimico industriale
Alfa-esabromociclododecano	134237-50-6	Prodotto chimico industriale
Beta-esabromociclododecano	134237-51-7	Prodotto chimico industriale
Gamma-esabromociclododecano	134237-52-8	Prodotto chimico industriale
Esabromodifeniletere $C_{12}H_4Br_6O$ #	36483-60-0	Prodotto chimico industriale
Esaclorobenzolo #	118-74-1	Pesticida
Esaclorobutadiene	87-68-3	Prodotto chimico industriale
Esaconazolo	79983-71-4	Pesticida
HBFC: tutti i fluorocarburi bromati parzialmente alogenati con fino a 3 atomi di C		Prodotto chimico industriale
HCFC: tutti i clorofluorocarburi parzialmente alogenati con fino a 3 atomi di C		Prodotto chimico industriale
Idrametilnon	67485-29-4	Pesticida
Isodrina	465-73-6	Pesticida
Kelevan	4234-79-1	Pesticida
Lindano #	58-89-9	Pesticida

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Malation	121-75-5	Pesticida
Metabenzthiazuron	18691-97-9	Pesticida
Metidation	950-37-8	Pesticida
Metossicloro	72-43-5	Pesticida
Metilparation #	298-00-0	Pesticida
Metoxuron	19937-59-8	Pesticida
Mevinfos	7786-34-7	Pesticida
Mirex	2385-85-5	Pesticida, prodotto chimico industriale
Monolinuron	1746-81-2	Pesticida
Monometildibromodifenilmetano	99688-47-8	Prodotto chimico industriale
Monometildiclorodifenilmetano		Prodotto chimico industriale
Monometiltetraclorodifenilmetano	76253-60-6	Prodotto chimico industriale
Nabam	142-59-6	Pesticida
Naled	300-76-5	Pesticida
Nonilfenolo		Pesticida, prodotto chimico industriale
Nonilfenolo etossilato		Pesticida, prodotto chimico industriale
Novaluron	116714-46-6	Pesticida
Ottabromodifenilettere C <sub>12</sub> H <sub>2</sub> Br <sub>8</sub> O	32536-52-0	Prodotto chimico industriale
Ottifenolo		Pesticida, prodotto chimico industriale
Ottifenolo etossilato		Pesticida, prodotto chimico industriale
Ometoato	1113-02-6	Pesticida
Oxadiargil	39807-15-3	Pesticida
Ossidemeton-metile	301-12-2	Pesticida
Paraquat	4685-14-7	Pesticida
Paratione #	56-38-2	Pesticida
Pebulato	1114-71-2	Pesticida

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Pentabromodifeniletere C <sub>12</sub> H <sub>5</sub> Br <sub>5</sub> O #	32534-81-9	Prodotto chimico industriale
Pentaclorobenzene	608-93-5	Pesticida, prodotto chimico industriale
Pentaclorofenolo e i suoi sali nonché i composti di pentaclorofenossici #	87-86-5	Pesticida, prodotto chimico industriale
Perfluorottano sulfonati (PFOS) C <sub>8</sub> F <sub>17</sub> SO <sub>2</sub> X (X = OH, sale metallico (O-M <sup>+</sup> ), alogenuro, ammidi, e altri derivati compresi i polimeri) #	1763-23-1 2795-39-3 e altri	Prodotto chimico industriale
Permetrina	52645-53-1	Pesticida
Pertano	72-56-0	Pesticida
Forate	298-02-2	Pesticida
Fosalone	2310-17-0	Pesticida
Bifenili polibromurati (PBB) #	36355-01-8 (esa-) 27858-07-7 (otta-) 13654-09-6 (deca-)	Prodotto chimico industriale
Bifenili policlorurati (PCB) #	1336-36-3	Prodotto chimico industriale
Trifenili policlorurati (PCT) #	61788-33-8	Prodotto chimico industriale
Procimidone	32809-16-8	Pesticida
Profenofos	41198-08-7	Pesticida
Prometrina	7287-19-6	Pesticida
Propaclor	1918-16-7	Pesticida
Propanil	709-98-8	Pesticida
Propargite	2312-35-8	Pesticida
Propazina	139-40-2	Pesticida
Profam	122-42-9	Pesticida
Propoxur	114-26-1	Pesticida

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici e i composti alchilossialchilici e arilmercurici #		Pesticida, prodotto chimico industriale
Quintocene	82-68-8	Pesticida
Resmetrin	10453-86-8	Pesticida
Rotenone	83-79-4	Pesticida
Siduron	1982-49-6	Pesticida
Simazina	122-34-9	Pesticida
Strobano	8001-50-1	Pesticida
Oli di catrame	8001-58-9, 61789-28-4, 4650-04-4, 90640-84-9, 65996-91-0, 90640-80-5, 65996-85-2, 8021-39-4, 122384-78-5	Prodotto chimico industriale
Telodrina	297-78-9	Pesticida
Temefos	3383-96-8	Pesticida
Terbacil	5902-51-2	Pesticida
Terbufos	13071-79-9	Pesticida
Terbutrina	886-50-0	Pesticida
tetrabromodifenil etero $C_{12}H_6Br_4O$ #	40088-47-9	Prodotto chimico industriale
Tetracloruro di carbonio	56-23-5	Prodotto chimico industriale
Tetraclorofenolo e i suoi sali nonché i composti di tetraclorofenossici		
Tetraclorvinfos	22248-79-9	Pesticida
Tetradifon	116-29-0	Pesticida
Tetrametrina	7696-12-0	Pesticida
Tiociclam idrogenossalato	31895-22-4	Pesticida
Tiodicarb	59669-26-0	Pesticida
Tiometon	640-15-3	Pesticida

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Tolilfluamide	731-27-1	Pesticida
Tossafene (camfecloro) #	8001-35-2	Pesticida
Triadimefon	43121-43-3	Pesticida
Triclorfone #	52-68-6	Pesticida
Tridemorf	24602-86-6	Pesticida
Trifluralin	1582-09-8	Pesticida
Fosfato di tris (2,3-dibromopropile) #	126-72-7	Prodotto chimico industriale
Fosfato di tris(2-cloroetile) (TCEP)	115-96-8	Prodotto chimico industriale
Tris-azidirinil-fosfinossido	545-55-1	Prodotto chimico industriale
Vamidotion	2275-23-2	Pesticida
Vinclozolin	50471-44-8	Pesticida
Zineb	12122-67-7	Pesticida
Composti triorganostannici, compresi tutti i composti di tributil-stagno #	56-35-9 e altri	Pesticida

*Appendice 2<sup>37</sup>*  
(art. 2 cpv. 1 lett. b)

## Sostanze e formulati pesticidi altamente pericolosi soggetti alla procedura PIC

(La presente appendice corrisponde all'allegato III della Convenzione PIC)

Sostanza/formulato pesticida altamente pericoloso	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
2,4,5-T e i suoi sali ed esteri	93-76-5*	Pesticida
Alaclor	15972-60-8	Pesticida
Aldicarb	116-06-3	Pesticida
Aldrina	309-00-2	Pesticida
Azinfos-metile	86-50-0	Pesticida
Binapacril	485-31-4	Pesticida
Captafol	2425-06-1	Pesticida
Carbofuran	1563-66-2	Pesticida
Clordano	57-74-9	Pesticida
Clorodimeform	6164-98-3	Pesticida
Clorobenzilato	510-15-6	Pesticida
DDT	50-29-3	Pesticida
Dieldrina	60-57-1	Pesticida
Dinitro- <i>orto</i> -cresolo (DNOC) e i suoi sali (come il sale d'ammonio, il sale di potassio e il sale di sodio)	534-52-1 2980-64-5 5787-96-2 2312-76-7	Pesticida
Dinoseb e i suoi sali ed esteri	88-85-7*	Pesticida
1,2-dibromoetano (EDB)	106-93-4	Pesticida
Endosulfano	115-29-7	Pesticida
1,2-dicloretoano	107-06-2	Pesticida
Ossido d'etilene	75-21-8	Pesticida
Fluoroacetamide	640-19-7	Pesticida
HCH (isomeri misti)	608-73-1	Pesticida
Eptacloro	76-44-8	Pesticida

<sup>37</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAM del 6 lug. 2018, in vigore dal 1° set. 2018 (RU 2018 2975).

Sostanza/formulato pesticida altamente pericoloso	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Esaclorobenzene	118-74-1	Pesticida
Lindano	58-89-9	Pesticida
Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici e i composti alchilossialchilici e arilmercurici		Pesticida
Methamidophos	10265-92-6	Pesticida
Monocrotophos	6923-22-4	Pesticida
Parathion	56-38-2	Pesticida
Pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri	87-86-5*	Pesticida
Toxafene	8001-35-2	Pesticida
Tutti i composti del tributilstagno, compresi:		Pesticida
– ossido di tributilstagno	56-35-9	
– fluoruro di tributilstagno	1983-10-4	
– methacrylato di tributilstagno	2155-70-6	
– benzoato di tributilstagno	4342-36-3	
– cloruro di tributilstagno	1461-22-9	
– linoleato di tributilstagno	24124-25-2	
– naftenato di tributilstagno	85409-17-2	
Formulati di polveri nebulizzabili che contengono una miscela:		Formulato pesticida altamente pericoloso
– di benomile a una concentrazione uguale o superiore al 7 %	17804-35-2	
– di carbofurano a una concentrazione uguale o superiore al 10 %	1563-66-2	
– di tirame a una concentrazione uguale o superiore al 15 %	137-26-8	
Triclorfone	52-68-6	Pesticida
Phosphamidon (formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 1000 g/l di ingrediente attivo)	13171-21-6 (miscela, [E] e [Z]-isomeri) 23783-98-4 ([Z]-isomero) 297-99-4 ([E]-isomero)	Formulato pesticida altamente pericoloso
Methylparathion (alcuni formulati di concentrati emulsionabili (EC) con il 19,5 % o più di ingrediente attivo e polveri contenenti l'1,5 % o più di ingrediente attivo)	298-00-0	Formulato pesticida altamente pericoloso

Sostanza/formulato pesticida altamente pericoloso	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Amianto:		Prodotto chimico industriale
– actinolite	77536-66-4	
– antofillite	77536-67-5	
– amosite	12172-73-5	
– crocidolite	12001-28-4	
– tremolite	77536-68-6	
Ottabromodifeniletere commerciale, incluse le seguenti sostanze:		Prodotto chimico industriale
– esabromodifeniletere	36483-60-0	
– eptabromodifeniletere	68928-80-3	
Pentabromodifeniletere commerciale, incluse le seguenti sostanze:		Prodotto chimico industriale
– tetrabromodifeniletere	40088-47-9	
– pentabromodifeniletere	32534-81-9	
Acido perfluorottano solfonico, perfluorottani solfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili, incluse le seguenti sostanze:		Prodotto chimico industriale
– acido perfluorottano solfonico	1763-23-1	
– perfluorottano solfonato di potassio	2795-39-3	
– perfluorottano solfonato di litio	29457-72-5	
– perfluorottano solfonato di ammonio	29081-56-9	
– perfluorottano solfonato di dietanolammonio	70225-14-8	
– perfluorottano solfonato di tetraetilammonio	56773-42-3	
– perfluorottano solfonato di didecildimetilammonio	251099-16-8	
– N-etil perfluorottano sulfonamide	4151-50-2	
– N-metil perfluorottano sulfonamide	31506-32-8	
– N-etil-N-(2-idrossietil) perfluorottano sulfonamide	1691-99-2	
– N-(2-idrossietil)-N-metilperfluorottano sulfonamide	24448-09-7	
– fluoruro di perfluorottano sulfonile	307-35-7	
Bifenili polibromurati (PBB)	36355-01-8 (esa-) 27858-07-7 (otta-) 13654-09-6 (deca-)	Prodotto chimico industriale
Bifenili policlorurati (PCB)	1336-36-3	Prodotto chimico industriale

Sostanza/formulato pesticida altamente pericoloso	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Trifenili policlorurati (PCT)	61788-33-8	Prodotto chimico industriale
Paraffine clorate a catena corta	85535-84-8	Prodotto chimico industriale
Piombo tetraetile	78-00-2	Prodotto chimico industriale
Piombo tetrametile	75-74-1	Prodotto chimico industriale
Tutti i composti del tributilstagno, compresi:		Prodotto chimico industriale
– ossido di tributilstagno	56-35-9	
– fluoruro di tributilstagno	1983-10-4	
– methacrylato di tributilstagno	2155-70-6	
– benzoato di tributilstagno	4342-36-3	
– cloruro di tributilstagno	1461-22-9	
– linoleato di tributilstagno	24124-25-2	
– naftenato di tributilstagno	85409-17-2	
Fosfato di tris (2,3-dibromopropile)	126-72-7	Prodotto chimico industriale

\* Sono indicati solo i numeri CAS dei composti d'origine. Per ottenere un elenco degli altri numeri CAS adeguati, ci si potrà riferire al documento d'orientamento di decisione pertinente (Decision Guidance Document, DGD)<sup>38</sup>.

<sup>38</sup> I testi di questi documenti sono ottenibili a pagamento presso l'UFAM, 3003 Berna, o possono essere consultati gratuitamente sul sito Internet: [www.pic.int](http://www.pic.int) > The Convention > Chemicals.

